

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 20/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1303]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione delegata (UE) 2015/1936 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei condotti e dei tubi di ventilazione dell'aria a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione delegata (UE) 2015/1958 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione delegata (UE) 2015/1959 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti per il trattamento delle acque reflue a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) La decisione delegata (UE) 2015/1958 abroga la decisione 96/581/CE della Commissione ⁽⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (5) La decisione delegata (UE) 2015/1959 abroga la decisione 97/464/CE della Commissione ⁽⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (6) Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 1zzf (decisione 2003/656/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

- «1zzg. **32015 D 1936** Decisione delegata (UE) 2015/1936 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei condotti e dei tubi di ventilazione dell'aria a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 282 del 28.10.2015, pag. 34).
- 1zzh. **32015 D 1958** Decisione delegata (UE) 2015/1958 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 181).
- 1zzi. **32015 D 1959** Decisione delegata (UE) 2015/1959 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti per il trattamento delle acque reflue a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 184)».

⁽¹⁾ GU L 282 del 28.10.2015, pag. 34.⁽²⁾ GU L 284 del 30.10.2015, pag. 181.⁽³⁾ GU L 284 del 30.10.2015, pag. 184.⁽⁴⁾ GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 59.⁽⁵⁾ GU L 198 del 25.7.1997, pag. 33.

2. Il testo dei punti 1f (decisione 96/581/CE della Commissione) e 1n (decisione 97/464/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi delle decisioni delegate (UE) 2015/1936, (UE) 2015/1958 e (UE) 2015/1959 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.